### Il sistema dei controlli in Regione Lombardia

Milano, 26 giugno 2014



Accordo Stato Regioni e PPAA per la programmazione e organizzazione controlli siglato il 29.10.2009 (GU 7.12.2009)



#### Livello centrale:

AC/MS, corpo ispettivo centrale (circa 10 persone), USMAF, NAS, ISPESL, Agenzie Dogane e NOE

Livello territoriale:

le Regioni e PPAA individuano *l'AC per i*Controlli sul REACH e le articolazioni

organizzative territoriali che effettuano il
controllo



### In Regione Lombardia



- 2

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 29 aprile 2011

#### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 6 aprile 2011 - n. IX/1534
Recepimento dell'accordo del 29 ottobre 2009 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

LA GIUNTA REGIONALE

-



- di mantenere in capo a Regione Lombardia, attraverso la Direzione Generale Sanità, il ruolo di Autorità per i controlli sul REACH, con funzioni di programmazione, coordinamento e raccordo istituzionale con l'Autorità competente nazionale – Ministero della Salute;
- di individuare nelle **Aziende Sanitarie Locali**, cui spettano ai sensi della l.r. 33/09 il controllo e la vigilanza sulle sostanze pericolose, **le articolazioni territoriali che effettuano il controllo ufficiale**, ....



### Piano nazionale 2011

- 10 controlli REF1 effettuati dal Ministero Salute, in collaborazione con le ASL/USSL territorialmente coinvolte
- 47 controlli REF 1 e 43 REF 2 effettuati direttamente dalle (alcune) Regioni

Alcune (poche) sanzioni su art.31 reg. REACH, art.20 D.Lgs. 52/97 e art.15 D.Lgs.65/03



### Piano Nazionale 2012

- 18 controlli REF1
- 149 controlli REF 2
- 24 controlli nell'ambito Dlgs 81/08

effettuati dalle Regioni e PPAA, tramite le ASL/USL territorialmente coinvolte

**21 sanzioni** su artt. 6, 31 e 37 REACH, artt.17 e 15 D.Lgs.65/03, artt. 4 e 40 CLP



# Rendicontazione 2012 in Regione Lombardia

n. controlli secondo REF1	n. controlli secondo REF2	n. sanzioni irrogate	Articoli sanzionati
4	21	7	art. 31 par. 6 REACH (3); art. 31 par. 7 REACH (2); art. 31 par. 9 REACH (1); art. 40 CLP (1)

### **Piano Nazionale 2013**

si è mosso su tre direttrici:

- 1. adesione al progetto REACH en Force 3 (REF3)
- 2. attività di controllo eseguite mediante metodologia REF 1 e/o REF 2;
- 3. attività di indagine (segnalazioni provenienti da ECHA, SM, ecc)



# Rendicontazione 2013 in Regione Lombardia

44 controlli documentali di cui 8
su segnalazione di ECHA
221 sostanze - 42 SDS
65 miscele – 65 SDS
31 articoli – 31 controlli analitici



### Sanzioni

9 su art. 31 REACH

2 su art. 4 CLP

2 su art. 17 CLP

1 su art. 40 CLP

1 su art. 9 D.Lgs 65/03

2 su art. 18 D.lgs 65/03



### Piano Nazionale 2014

- Adesione Progetto REACH en Force 3
   2° fase;
- Controlli progetti REACH en Force 1
   e/o REF 2 e restrizioni (allegato XVII);
- Controlli a seguito di segnalazioni (Attività di indagine).



# Il Laboratorio di approfondimento Rischio Chimico

Principali documenti



# Linee guida per l'effettuazione dei controlli programmati

Linee guida per effettuazione dei controlli dai Reg. REACH e CLP (d.d.g 10009 del 28.10.2011)

Metodologia di selezione delle imprese oggetto di controllo di conformità circa l'applicazione dei Reg. REACH e CLP (d.d.g. 4398 del 21.05.2012)





DECRETO Nº 4398

Del 21-05-2012

Identificativo Atto n. 264

DIREZIONE GENERALE SANITA'

Oggetto

METODOLOGIA DI SELEZIONE DELLE IMPRESE OGGETTO DI CONTROLLO DI CONFORMITÀ CIRCA L'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI REACH E CLP



#### SALUTE

INDICATORE	di sos	stanze	2) Fabbricazione di se				di m	iscele	5) Importazione/fabbricazio miscele		6) Tonn/ anno					Graduatoria imprese prioritarie
cod.	SI/NO	pt 5/0	CLP	pt 0/10	> 1000	pt 0/10	SI/no	pt 0/20		pt 0/35	> 1000	pt 0/10		pt 0/10	_	
1									non pericoloso, r 52/53				consumatori	10	10	8
									xn f, R 11,36/38, 48/20 r 63 R							
В									65 R 66 R 67	35			industriale		35	7
									Xi r 36/38 R43 R52/53 R10 R67,							
E									numerosi non pericolosi	35			industriale		35	7
									F, X n, R 11, 66 67 63 20/21 38							
N									65 42 10	35			industriale		35	7
V									Xn R 10 20/21 36/38 43 66	35			industriale		35	7
									Cat 3 , Xn, R52/53,							
									infiammabile, nocivo,							
									pericoloso per l'ambiente,							
D									irritante	35			industriale		35	7
									Xi r 10 36 43 52/53 66 67 36/38							
Н									37	35	1000	10	industriale		45	6
									Xn, F r 63, 43 48/20 20/21							
F			Non Classificato		1000	10			36/38 67 65 11	35			industriale		45	6
									T N Xn Xi N R10, 52/53 65,							
R	SI	5	np	10					20/21	35	1000	10	industriale		60	5
									Carc cat 3 R 40 R 11 /Xi							
L	SI	5	F R11 Xi R36 66 67 10	10	1000	10			R36/37/38 43	35			industriale		60	5
			F, Xi, N R 42 43,36,													
			51/53 R 67 H 336 319						Canc Repr cat 3 Xn Xi R 48/20							
M	SI	5	317 319 315	10					65 R 38 67	35	1000	10	industriale		60	5
			h 336,304, 310, 350,						h 336,304, 310, 350, 340 , 315							
G	SI	5	340	10	1000	10			361	35			industriale		60	5
P							SI	20	NO	35	>1000	10	industriale		65	4
			H 302, 332, 312, 373,						mutageno ca 2, Tox per riprod.							
Α			360	10	1000	10			Cat 2	35	1000	10	industriale		65	4
									canc cat 3 Xi R 41 10,							
S							SI	20	20/21/22 36/38 66 67 52/53	35	1000	10	industriale		65	4
			C, R 22 35 43 52/53													
K	SI	5	41	10	1000	10			Xi R 43 36/37/38 T+	35	1000	10	industriale		70	3
С							SI	20	np Xn 48/20 11 63 65 66	35	1000	10	consumatori	10	75	2
			R 36/38 - 43 51/53						dichiarati pericolosi ma senza							
U	SI	5	50/53	10			SI	20	classificazione	35	1000	10	industriale		80	1



# Linee guida per l'effettuazione dei controlli non programmati

Linee guida per la gestione delle segnalazione di non conformità ai Reg. REACH e CLP (d.d.g 5028 del 7.06.2012)





DECRETO Nº 5028

Del 7-6-2012

Identificativo Atto n. 291

**DIREZIONE GENERALE SANITA'** 

Oggetto

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI NON CONFORMITÀ AI REGOLAMENTI REACH E CLP



### Indicazioni operative

FAQ sui controlli previsti dai Reg. REACh e CLP (versione 1.0)

Indicazioni operative per l'irrogazione delle sanzioni amministrative disposte in materia di sostanze chimiche (d.d.g. 10464 del 20.11.2012)





# FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) SUI CONTROLLI PREVISTI DAI REGOLAMENTI REACH E CLP IN LOMBARDIA

(versione 1.0)





DECRETO Nº JOLGG

Del 20/11/2012

Identificativo Atto n. 546

DIREZIONE GENERALE SANITA'

Oggetto

INDICAZIONI OPERATIVE PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DISPOSTE IN MATERIA DI SOSTANZE CHIMICHE



# Il Laboratorio di approfondimento Rischio Chimico

quinquiennio 2014 - 2018



 E' importante integrare al meglio la valutazione del rischio chimico, effettuata da parte delle aziende ai sensi del D.Lgs 81/2008,

 Gli aspetti operativi rivestono assoluta rilevanza in ordine alla riorganizzazione ed aggiornamento delle attività di ispezione e vigilanza sul territorio del sistema della prevenzione.



# Obiettivo affidato al laboratorio "versante produttivo"

fare il punto sulla qualità della valutazione del rischio chimico effettuata da parte delle aziende, ai sensi del DLgs 81/2008, esaminando ed integrando l'evoluzione della materia in seguito all'attuazione del Regolamenti Europei n.1907/2006 (REACH), n. 1272/2008 (CLP) e n. 453/2010 (SDS



# Obiettivo affidato al laboratorio "versante prevenzione e controllo"

indirizzare e supportare il sistema della prevenzione favorendo il massimo livello di integrazione tra le numerose professionalità necessarie agevolando il supporto specialistico delle UOOML e dei CAV che dispongono di adeguato knowhow da fornire al territorio verso i compiti di controllo previsti dai regolamenti secondo specifiche esigenze che le ASL riterranno necessarie, mantenendo quel ruolo di vigilanza che loro compete in forza dell'organizzazione del servizio sanitario regionale.



### Decreto sanzioni CLP DLGS 189/2011

Sanzioni amministrative: 3.000 – 90.000

Sanzioni penali: arresto fino a tre mesi/ ammenda 40.000 -150.000

Soggetti: il fornitore, il fabbricante, importatore o l'utilizzatore a valle, il produttore di articoli, chiunque

Procedure legge 689/81

Non è ammesso il pagamento in misura ridotta



### Grazie per l'attenzione

www.regione.lombardia.it/prevenzion e/sicurezza chimica

cristina\_capetta@regione.lombardia.it

